

IL DIRETTORE

Prot. n. 219/2018 DIR

Comune di Palermo
Ufficio Gare – Affidamento LL.PP.
Via S. Biagio n.4
90134 Palermo
P.E.C. contratti@cert.comune.palermo.it

alla c. a. del RUP
arch. Roberta Romeo
r.romeo@comune.palermo.it

Palermo, 10 luglio 2018

Oggetto: Intervento PA 2.1.2 a “Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell’Area sud di Palermo: Fornitura e posa in opera di infissi esterni degli edifici scolastici Salgari, Natoli e San Ciro CODICE C.I.G.: 7469502C09; CODICE C.U.P. D76J16021010006 C.P.V.: 44221111-6

Con riferimento alla procedura di gara, di cui all’oggetto, rileviamo che per la partecipazione alla gara non occorre la certificazione SOA dell’impresa esecutrice, essendo le opere in appalto considerate come semplice fornitura in opera.

Facciamo presente al riguardo che, secondo la Deliberazione ANAC n. 153 del 29/05/2002, l'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti esterni destinati ad un fabbricato scolastico si configura come appalto di lavori pubblici, stante l'incidenza del contenuto tecnologico degli infissi, la componente lavoro attinente allo smontaggio di quelli esistenti, le opere provvisorie ed accessorie, la specificità del lavoro di assemblaggio e di installazione dei nuovi serramenti; attività, queste, che rientrano nella categoria OS6 di cui all'allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m.

Oltre a ciò, il Parere di precontenzioso dell’ANAC n.149 del 14/09/2011, richiamando la precedente determinazione n. 8 del 7.5.2002, afferma che *“ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate*

nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare".

Per tutto quanto sopra si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di voler rivedere i contenuti del citato Bando, eliminando le anomalie presentate e consentendo la partecipazione alle imprese in possesso di certificazione SOA nella categoria OG1 e nella categoria OS6 e di dare un congruo maggior tempo per la presentazione delle offerte.

In attesa di Vs riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
(ing. Francesco Artale)
